
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 11 del 19/07/2024

Deliberazione n.

89

del 19/07/2024

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Esame istanza permanenza in servizio, datata 13/06/2024, prot. az. n. 10.176, a firma del dipendente, P.I. Cosimo Russo: determinazioni conseguenti.

All. 1) nota del 13/06/2024, prot. az. n. 10.176, a firma del Capo Area Esercizio/Sosta/Idrovie, P.I. Cosimo Russo.

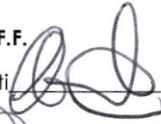
Il Direttore Generale f.f., unitamente al Dirigente Amministrativo f.f., riferisce quanto segue:

- con nota del 13/06/2024, prot. az. n. 10.176 (**All. 1**), il Responsabile dell'Area Esercizio/Sosta/Idrovie, P.I. Cosimo Russo, prossimo al collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, in quanto il 14 agosto p.v. compirà il 67° anno di età, ha manifestato la possibilità di permanere in servizio oltre il limite anagrafico previsto, senza indicare, tuttavia, il periodo ulteriore di prosecuzione del rapporto di lavoro;
- come noto, secondo le previsioni dell'art. 24, comma 4 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22/12/2011, il lavoratore, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, può chiedere il proseguimento dell'attività lavorativa fino all'età di settant'anni. La norma in esame non attribuisce al richiedente un diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, né consente allo stesso di scegliere tra il collocamento in quiescenza o la continuazione del rapporto di lavoro, ma prevede la possibilità che, grazie anche all'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settanta anni, si creino le condizioni per consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti (nel caso di specie oltre i 67 anni);
- in materia è intervenuto, successivamente, il Decreto-Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito, relativamente al personale delle PP.AA, chiarimenti in merito ai cd. "limiti ordinamentali". In particolare, secondo l'interpretazione autentica del legislatore, detti limiti non possono essere superati se non ".....per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione";
- successivamente, l'art 1, comma 165 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (ossia la legge di bilancio 2024) ha previsto, per il personale sanitario, la possibilità di derogare il limite ordinamentale, con prosecuzione del rapporto comunque non oltre il settantesimo anno di età;
- recentemente, con il Decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 18 del 23 febbraio 2024, per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario è stato approvato un emendamento previdenziale, introducendo, all'art. 1 della legge di bilancio 2024, il comma 164bis) che prevede, per la succitata categoria professionale, una disciplina transitoria in materia di limiti anagrafici massimi per il collocamento in quiescenza, con permanenza in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025;
- alla luce di quanto sopra, tenuto conto che la Società non rientra nel novero delle PP.AA. e che il rapporto di lavoro dei nostri dipendenti ha natura totalmente privatistica, allo stato non sussistono, nel settore privato, norme ostative e limiti al riguardo;
- secondo consolidata giurisprudenza, la disposizione in esame, ad ogni buon conto, non attribuisce al lavoratore alcun diritto potestativo e non crea alcun automatismo, ma prefigura soltanto la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro per un lasso di tempo che può estendersi oltre il limite sulla base di una reciproca valutazione di interessi da parte del lavoratore e del datore di lavoro (vedasi sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite con la sentenza n. 17.586 del 2015, espressamente richiamata anche dal richiedente);

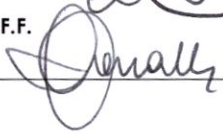
- la decisione finale della permanenza in servizio spetta al datore di lavoro e deve essere connessa, come nel caso di specie, a «esigenze organizzative e funzionali», in considerazione della «particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi»;
- è indubbia la professionalità e la competenza del richiedente, in virtù della sua pluriennale esperienza nel settore, tenuto conto, altresì, del ruolo da questi sempre ricoperto di funzionario apicale di Area, con coordinamento, dal punto di vista organizzativo, di settori strategici della Società, quali quelli dell'Esercizio, della Sosta Tariffata ed Idrovie;
- si evidenzia, inoltre, che il Direttore Tecnico e d'Esercizio, Ing. Mauro Piazza, ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza dal 31 agosto 2024, quale ultimo giorno lavorativo, e che, quindi, in caso di collocamento in pensione per vecchiaia anche del Capo Area, P.I. Cosimo Russo, l'Area Esercizio/Sosta/Idrovie resterebbe sguarnita sia del Dirigente di settore che del funzionario apicale. Non sfugge, altresì, che questo è un momento storico molto delicato ed importante per l'intera mobilità cittadina in previsione dell'avvio delle BRT. Pertanto, nei mesi a seguire molteplici ed innumerevoli saranno gli impegni richiesti alla Società nell'ambito del settore esercizio, di concerto con la Direzione della Polizia Locale e con l'Assessorato alla Mobilità Urbana. Ed è proprio in seno a tale "cabina di regia" che, attualmente, fa parte, per conto di KYMA MOBILITÀ, il richiedente, in virtù del ruolo rivestito e della sua pluriennale esperienza e competenza.

Tanto premesso, alla luce delle motivate esigenze organizzative e funzionali, si propone di accogliere l'istanza di permanenza in servizio presentata, consentendo al lavoratore, P.I. Cosimo Russo, di permanere in servizio per un ulteriore anno, ossia fino al 31 agosto 2025. Tanto nelle more della adozione delle successive misure riorganizzative aziendali e della indizione della selezione pubblica per la copertura della posizione organica che si renderà vacante.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti )

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Pietro Carallo )

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione;
- vista la nota allegata;
- visto lo Statuto aziendale;
- A voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto della relazione in premessa, condividendone appieno i contenuti, e di accogliere l'istanza di permanenza in servizio presentata, consentendo al lavoratore, P.I. Cosimo Russo, di permanere in servizio per un ulteriore anno, ossia fino al 31 agosto 2025.

Gent.mo Presidente C.d.A.
Avv. Daniele D'Ambrosio

Gent.mo Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

Gent.mo Direttore Tecnico e d'Esercizio
Ing. Mauro Piazza

Gent.ma Direttrice Amministrativa f.f.
Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

1

Oggetto: **ISTANZA PER LA PERMANENZA IN SERVIZIO**

Io sottoscritto Cosimo Russo, Responsabile dell'Area Esercizio/Sosta/Idrovie, sono prossimo al raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento in quiescenza: ad agosto p.v. compirò 67 anni, con una anzianità di servizio nel settore autoferrotranvieri di 43 anni.

Negli ultimi vent'anni di servizio, svolti in AMAT/KYMA, il mio personale impegno nei settori aziendali che via via mi sono stati assegnati hanno fatto sì che il legame con questo particolare ambito lavorativo venisse a rafforzarsi sempre più, tanto da convincermi di poter ancora contribuire alla continua crescita aziendale.

Per tali motivi vengo a proporre alla SS.LL. l'ipotesi del mio trattenimento in servizio oltre il limite previsto di agosto 2024, attraverso specifico accordo tra le parti.

Tale circostanza, per quanto attiene il settore privato, è contemplata dalla vigente normativa pensionistica (cd. Legge Fornero), così come novellata dalla Cassazione con sentenza a Sezioni Unite, numero 17589/2015, con la quale i supremi giudici hanno, infatti, indicato che la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile possa avvenire solo a seguito di uno specifico accordo con il datore di lavoro. Nella sentenza si legge, infatti, che la novella operata dalla Legge Fornero "non attribuisce al lavoratore un diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, né consente allo stesso di scegliere tra la quiescenza o la continuazione del rapporto, ma prevede solo la possibilità che si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla normativa di settore".

Confidando nella Vs. cortese attenzione, porgo cordiali saluti.

IL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA/IDROVIE

p.i. Cosimo Russo

